



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 3095/2020

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 2210/2020**

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 236 "GOITESE". PROROGA ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ DAL KM 35+800 AL KM 37+150 E DAL KM 39+350 AL KM 51+000 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICHIARI.

Il Funzionario Delegato

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7 ottobre 2020 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- Le determinazioni dirigenziali n. 756, rettificata con determinazione n. 780, e n.765 del 31 maggio 2019 e n. 1428 e 1429 del 15 ottobre 2020 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali fino al 31 maggio 2022;

Richiamata l'ordinanza n. 2073/2019 con la quale è stata regolamentata in via provvisoria la velocità massima legale lungo la Strada Provinciale 236 "Goitese" come di seguito specificato, in attesa della definitiva determinazione dei limiti legali di velocità attraverso la redazione di uno studio specifico:

1. Limite massimo di velocità della SPBS236 nel senso marcia verso Brescia pari a:

90 km/h, nella tratta che si estende dal km 35+800 al km 36+350;

50 km/h, nella tratta che si estende dal km 36+350 al km 37+150;

70 km/h, nella tratta che si estende dal km 39+350 al km 46+800;

90 km/h, nella tratta che si estende dal km 46+800 al km 50+500;

70 km/h, nella tratta che si estende dal km 50+500 al km 51+000.

2. Limite massimo di velocità della SPBS236 nel senso marcia verso Mantova pari a:

70 km/h, nella tratta che si estende dal km 51+000 al km 50+500;

90 km/h, nella tratta che si estende dal km 50+500 al km 46+267;

70 km/h, nella tratta che si estende dal km 46+267 al km 39+350;

90 km/h, nella tratta che si estende dal km 37+150 al km 35+800.

Considerato che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, si ritiene di mantenere i limiti massimi di velocità indicati nell'Ordinanza n. 2073/2019;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, l'ente proprietario

della strada può, con propria ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

1. L'istituzione, a decorrere dalle ore 15.00 del 2 gennaio 2021 fino alle ore 15.00 del 2 gennaio 2022, nel senso di marcia **verso Brescia**, nel territorio del Comune di Montichiari, della Strada Provinciale 236 "Goitese", dei limiti massimi di velocità pari a:

90 km/h, nella tratta che si estende dal km 35+800 al km 36+350;

50 km/h, nella tratta che si estende dal km 36+350 al km 37+150;

70 km/h, nella tratta che si estende dal km 39+350 al km 46+800;

90 km/h, nella tratta che si estende dal km 46+800 al km 50+500;

70 km/h, nella tratta che si estende dal km 50+500 al km 51+000.

2. L'istituzione, a decorrere dalle ore 15.00 del 2 gennaio 2021 fino alle ore 15.00 del 2 gennaio 2022, nel senso di marcia **verso Mantova** della Strada Provinciale 236 "Goitese", nel territorio del Comune di Montichiari, dei limiti massimi di velocità pari a:

70 km/h, nella tratta che si estende dal km 51+000 al km 50+500;

90 km/h, nella tratta che si estende dal km 50+500 al km 46+267;

70 km/h, nella tratta che si estende dal km 46+267 al km 39+350;

90 km/h, nella tratta che si estende dal km 37+150 al km 35+800.

3. Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, in conformità al Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);
4. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
5. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Sorvegliante di Zona – Francesco Lonati – Sede
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Montichiari: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede

Documento Firmato Digitalmente

- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: urp@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Funzionario Delegato

LUISA ZAVANELLA

Brescia, lì 22-12-2020